COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio fra i Comuni di Enna)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 del 23.12.2024

Oggetto: Conferma aliquote IMU – Imposta Municipale propria – Anno 2025.

PUNTO N. 2 odg

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno ventitre del mese di dicembre, nell'Aula Consiliare "Piersanti Mattarella" (edificio Marconi) convocato per le ore 11.00 dal Presidente del Consiglio, in seduta ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Presiede il Sig. **CASTELLI Giuseppe.**
Partecipa il Segretario Comunale, **Dott. Filippo Ensabella.**
Per l'Amministrazione Comunale sono presenti il Sindaco Antonio Impellizzieri, la Vice Sindaca Rosaria Ingrassia e l'Assessore Carmelo Di Marco.

	Nominativo	Carica rivestita	Presente	Assente	Cifra individuale
1	CASTELLI Giuseppe	Presidente	x		1335
2	VINCI Carlotta	Consigliere		x	1383
3	BARBAGALLO Lucia Patrizia Carmela	Assessore e consigliere	x		1304
4	ZINNA Lorenzo Santo	Consigliere		x	1270
5	ZAMPINO Michele Alessandro	Consigliere		x	1261
6	GRAZIANO Giorgia	Vice Presidente	x		1258
7	LEOCATA Nicola	Assessore e consigliere	x		1227
8	SCHINOCCA Maria Concetta	Consigliere	x		1192
9	CALI' Maria Rita	Consigliere	x		1186
10	BUA Vincenzo Antonio	Consigliere	x		1164
11	CASTIGLIONE Rosario	Consigliere	x		1160
12	VALENTI Prospero detto "Rino"	Consigliere		x	1034

Il Presidente Giuseppe Castelli legge il punto n. 2 all'odg e chiede gentilmente alla Dott.ssa Giunta, responsabile del Settore Finanziario, di intervenire sulla questione.

Chiede di intervenire l'Assessore Carmelo Di Marco in quanto Assessore al ramo.

Assessore Carmelo Di Marco: buongiorno a tutti.
La Dott.ssa Giunta magari dopo ci spiegherà lei di cosa si tratta.
Io volevo soltanto preliminarmente dire che questa delibera non è altro che un adempimento tecnico che riguarda la legge del 2019.
Dal punto di vista politico non abbiamo fatto altro che confermare le stesse aliquote degli anni precedenti che dal 2020 si ripetono annualmente.
Quindi non c'è niente di nuovo dal punto divista politico, dal punto di vista tecnico se volete chiamiamo in causa la Dott.ssa Giunta e lo spigherà lei, grazie.

La Dott.ssa Giunta relaziona al Consiglio Comunale la proposta di delibera che riguarda la conferma

delle aliquote IMU richiamando i riferimenti normativi e citando la legge finanziaria dello Stato del 2020.

Chiede di intervenire per dei chiarimenti il Consigliere Rosario Castiglione.

Capogruppo Maggioranza Rosario Castiglione: per quanto riguarda i cittadini residenti all'estero diversi mi chiedono per l'abbattimento della prima casa, a questa domanda io non so rispondere e per questo ho un dubbio.

La Dott.ssa Giunta chiarisce che innanzitutto non si tratta di una esenzione vera e propria ma si tratta di una riduzione in percentuale che cambia di anno in anno sulla base alle leggi finanziarie che dallo Stato vengono approvate.
Quindi i nostri regolamenti si adattano di anno in anno in base alla normativa vigente.

Il Presidente Giuseppe Castelli chiede si ci sono altri interventi.

Presidente Giuseppe Castelli: bene, io volevo soltanto aggiungere che l'aspetto tecnico ci ha imposto l'approvazione in extremis tenuto conto che questa Amministrazione e il Gruppo "Catenanuova al Centro" ha un forte senso di responsabilità perché qualora non l'avessimo fatta l'IMU sarebbe scesa in una percentuale minima ed avremmo arrecato sicuramente un danno all' Ente.
Non ci possiamo permettere pur volendolo di far applicare la soglia minima dell'IMU.
Quindi ringrazio il Gruppo Consiliare di "Catenanuova al Centro" per il forte senso di responsabilità che esprime puntualmente in tutti i Consigli Comunali.
Chiudiamo con le votazioni.
Chi è d'accordo all'approvazione tenga la mano abbassata chi non è d'accordo alzi la mano.

Si passa alla votazione.

Presenti/Votanti n. 8, (maggioranza) favorevoli n. 8

Il Consiglio Comunale approva il punto n. 2 all'odg con i voti favorevoli dei n. 8 Consiglieri presenti.

Presidente Giuseppe Castelli: bene abbiamo chiuso questo ultimo Consiglio Comunale prima del Natale, facciamo gli auguri a tutti i cittadini di Catenanuova, ai Consiglieri assenti, ai Consiglieri presenti e ci rivedremo sicuramente nel nuovo anno.
Buongiorno a tutti.

Il Presidente scioglie la seduta di Consiglio Comunale alle ore 11.25.

COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio fra i Comuni di Enna)

Proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 16.12.2024

Oggetto: Conferma aliquote Imu - Imposta Municipale propria –Anno 2025

Visto l'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge 160/2019, che ha istituito e regolamentato la nuova IMU.

Visti in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della legge 160/2019:

- comma 748 che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento con facoltà del comune di aumento di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 750, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'*articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 1994, n. 133*, allo 0,1 per cento con facoltà dei i comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751, che fissa, fino all'anno 2021 l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati \dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 752, che fissa l''aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753, che fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- comma 754, che fissa l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, allo 0,86 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 756, dispone che i comuni a decorrere dall'anno 2021,in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
- comma 759, ai sensi della lettera g bis,, dispone che dal 1 gennaio 2023 gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale, sono esentati dal pagamento dell'imposta. Il soggetto passivo è tenuto a comunicare al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione.

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 , che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

Richiamato l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296,: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".*

Richiamato il comma 757, dell'art. 1, Legge 160/2019 il quale dispone che anche se il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa.

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 pubblicato nella G.U. n. 172 del 25 luglio 2023 che individua che *le fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 e altresì prescrive, a decorrere dall'anno di imposta 2024, la decorrenza dei sopra richiamati adempimenti obbligatori connessi;*

Preso atto che, l'art. 6-ter, comma 1, del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170 in considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni, a seguito della fase di sperimentazione pratica del nuovo prospetto informatico delle aliquote di imposta e dell'esigenza di tener conto di alcune fattispecie attualmente non considerate nel predetto prospetto, differisce all'anno d'imposta 2025 l'obbligo di redazione della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU con le specifiche modalità e nei limiti di cui all'articolo m1, commi 756 e 757, dela legge n. 160/201 del decreto MEF 7 luglio 2023.

Visto quindi il Decreto del MEF 6 settembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 219 del 18 settembre 2024) rubricato *"Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160".*

Dato atto che ai sensi dell'art 3, comma 1, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi dal 761 a 771, della Legge n. 160 del 2019;

Visto l'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, elaborato attraverso l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1 della legge 160/2019 Le aliquote stabilite dai comuni hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del Prospetto delle Aliquote, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3, il quale ultimo prevede che *"... per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, , in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 della Legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato art. 1, della Legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente ...".*

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale *"...Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'*articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, *recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...";*
- l'art. 172, comma 1, lett. C), del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 13.07.2020;

Richiamata la Delibera C.C. n. 14 del 23.07.2020 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU riconfermate negli anni successivi;

Ritenuto di dover confermare, anche per la corrente annualità di imposta ,le aliquote e le agevolazioni approvate con delibera del C.C. n. 14/2020, salvo i diversi vincoli di legge vigenti;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267 del 18.8.2000;

Visto il parere del Revisore dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, del D.Lgs. 267/2000

PROPONE DI DELIBERARE

1. di confermare, per l'anno 2025, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) che risultano dal prospetto allegato sub A) alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del Federalismo fiscale";

2. di dare atto che il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione IMU;

3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L 296/2006, il 1 gennaio 2025;

4. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160), entro il termine perentorio ivi stabilito;

5. di provvedere, altresì alla pubblicazione del prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 comma 5 del D.M. 7 luglio 2023;

6. di dare atto, infine, che la presente deliberazione costituisce allegata la Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027 ai sensi dell'art. 172 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile: Favorevole

16.12.2024

COMUNE DI CATENANUOVA (EN)

Il Responsabile del II Settore Economico-Finanziario
Dott.ssa Maria Concetta Giunta

Prospetto aliquote IMU - Comune di CATENANUOVA

ID Prospetto 4959 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,86%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	0,86%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,86%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

- esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi (art. 1, comma 86, della legge n. 549 del 1995);

- immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore con eventuali condizioni dell'esenzione presenti nel regolamento: 1. Unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nella categoria catastale da A/1 a A/9 a disposizione, locate e relative pertinenze. Aliquota IMU: 0,9%

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 12/12/2024 alle 16:18:01

COMUNE DI CATENANUOVA
(Prov di ENNA)
17 DIC 2024
Prot. n 15265

COMUNE DI CATENANUOVA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

-----§§§§-----

Verbale n. 21 del 16 dicembre 2024

OGGETTO: ***Conferma aliquote IMU – Imposta Municipale Propria – Anno 2025.***

L'anno duemila ventiquattro il giorno sedici del mese di dicembre, il dott. Giuseppe Testa, Revisore Unico dei conti, nominato con deliberazione del C.C. n. 34 del 27.10.2023,

- **Vista** la proposta di deliberazione di C.C. avente per oggetto *"Conferma aliquote Imu – Imposta Municipale propria – Anno 2025".*

- **Visto** l'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge 160/2019, che ha istituito e regolamentato la nuova IMU;

- Richiamato l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296,: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".*

- Richiamato il comma 757, dell'art. 1, Legge 160/2019 il quale dispone che anche se il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa.

- Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 pubblicato nella G.U. n. 172 del 25 luglio 2023 che individua che *le fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 e altresì prescrive, a decorrere dall'anno di imposta 2024, la decorrenza dei sopra richiamati adempimenti obbligatori connessi;*

- Preso atto che, l'art. 6-ter, comma 1, del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170 in considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni, a seguito della fase di sperimentazione pratica del nuovo prospetto informatico delle aliquote di

imposta e dell'esigenza di tener conto di alcune fattispecie attualmente non considerate nel predetto prospetto, differisce all'anno d'imposta 2025 l'obbligo di redazione della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU con le specifiche modalità e nei limiti di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160/201 del decreto MEF 7 luglio 2023.

- Visto il Decreto del MEF 6 settembre 2024 rubricato *"Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160"*.
- Dato atto che ai sensi dell'art 3, comma 1, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi dal 761 a 771, della Legge n. 160 del 2019;
- Visto l'allegato prospetto che fa parte integrante e sostanziale della deliberazione, elaborato attraverso l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
- Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 13.07.2020;
- Richiamata la Delibera C.C. n. 14 del 23.07.2020 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU riconfermate negli anni successivi;
- Tenuto conto che l'applicazione delle aliquote riportate nel prospetto allegato, comporta un gettito stimato pari a € 410.000,00;

Visto il D.Lgs. n. 267/00 come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 118/11 e ss.mm. e ii.;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

- Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Il Revisore

Esprime il proprio **parere favorevole** alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "***Conferma aliquote IMU – Anno 2025***".

Si raccomanda di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con l'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale della deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 5, del D.M. 7.07.2023.

Il Revisore Unico
(Dott. Giuseppe Testa)

TESTA GIUSEPPE
17.12.2024 08:49:22
UTC

COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio fra i Comuni di Enna

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

AI CONSIGLIERI COMUNALI

Ai sensi del combinato disposto dell' art. 19, C. 4, L.R. n. 7 del 26/08/1992, si invita la S.V., quale Consigliere Comunale, a partecipare alla Seduta di Consiglio Comunale, indetta in sessione ordinaria per le ore **11:00** del giorno **23/12/2024**, che avrà luogo nell'Aula Consiliare "Piersanti Mattarella" (accanto edificio Marconi), per la trattazione degli affari di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti;

2. Conferma aliquota IMU – Imposta Municipale Propria - anno 2025;

Si riporta, qui di seguito, integralmente, l'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9:

"Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.

La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta.
Qualora anche nella ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo, stessa ora, col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica.

Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità che in relazione al disposto del successivo art. 58, trova applicazione per i Comuni".

A norma dell'art. 173 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana, approvato con legge regionale n.16/1963 decadono dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive.

Lì, 16/12/2024

Il Presidente del Consiglio Comunale
Giuseppe CASTELLI

COMUNE DI CATENANUOVA (EN)

Comune di Catenanuova (EN) Prot. N.0015215 del 16-12-2024 partenza

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
GIUSEPPE CASTELLI

IL CONSIGLIERE ANZIANO
LUCIA PATRIZIA CARMELA BARBAGALLO

COMUNE DI CATENANUOVA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FILIPPO ENSABELLA

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line per consecutivi giorni 15 (quindici) in data 30/12/2024

COMUNE DI CATENANUOVA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione diviene esecutiva:

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 12, comma 1 della l.r. n. 44/91;

☐ In data odierna perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 12, co. 2 l.r n. 44/91.

Catenanuova_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FILIPPO ENSABELLA

COMUNE DI CATENANUOVA